

1.11 • Conjuntura internacional

La libertà di religione nella nuova costituzione del Marocco

Mario G. Losano

LIMITIAMO LO SGUARDO A QUELLA PARTE DEL MEDITERRANEO in rivolta dalla primavera del 2011. Il colonialismo non ha creato delle élites locali in grado di gestire una transizione alla democrazia. Questa è la grande incognita ancora oggi, mezzo secolo dopo l'inizio della decolonizzazione con la conferenza di Bandung. Infatti, rovesciati i locali regimi dittatoriali (rimasti decenni al potere anche per l'appoggio dell'Occidente) non si vede una borghesia diffusa in grado di sostenere una transizione democratica e di impedire controrivoluzioni. In particolare, si sa ben poco sulla struttura sociale del movimento degli insorti nei singoli Stati arabi. Il colonialismo e, poi, le dittature hanno impedito il formarsi di una società civile organizzata. A mio giudizio, le uniche forme di aggregazione sociale oggi realmente radicate sono legate non a ideologie politiche, ma all'Islam. Inoltre in alcuni Stati – Egitto e Tunisia, ad esempio, ma non la Libia – anche l'esercito costituisce un'organizzazione alternativa al potere politico e, in parte, anche all'Islam. Emblematico è il caso dei Fratelli Musulmani in Egitto. In un primo momento non hanno partecipato alla sommossa, poi la affiancarono in una posizione defilata, in attesa che si precisasse una soluzione. C'è chi considera – per esempio, Bernhard-Henry Lévy – che questo loro atteggiamento moderato sia puramente tattico, sapendo che in questo momento un atteggiamento fondamentalista non avrebbe grande seguito. Ma dopo? Quando all'entusiasmo di piazza Tahrir succederanno i problemi e le difficoltà della ricostruzione democratica? Non si può escludere un loro ritorno in forza: non ogni rivoluzione libertaria termina necessariamente con una costruzione democratica. La funzione dell'esercito negli eventi del gennaio-febbraio 2011 viene spesso interpretata come un'apertura verso la via turca alla democrazia, anche se si tratta di una democrazia autoritaria in evoluzione. Molto dipende anche dall'atteggiamento titubante dell'Occidente, deludente fin dall'inizio della rivolta in Tunisia, tardivo ed incerto nell'appoggio alla Libia e francamente inaccettabile dopo mesi di stragi in Siria. Le strutture democratiche hanno bisogno di cittadini informati e di strutture politiche che consentano loro una scelta fra più partiti indipendenti, ma le autocrazie islamiche hanno accuratamente evitato di creare queste condizioni. Però le nuove tecnologie – dalla televisione a internet – hanno consentito l'arrivo di informazioni altrimenti precluse e, quindi, il formarsi di aspirazioni che i regimi autocratici non potevano soddisfare. Il risentimento atavico e la

miseria presente confrontata con l'opulenza occidentale (spesso televisivamente gonfiata, come anni fa avvenne in Albania) sono di certo uno degli ingredienti delle rivolte attuali. L'Occidente ha reagito male, in particolare l'Unione Europea, che ha la difficoltà di coordinare 27 Stati. Ma su questo atteggiamento ambiguo ha influito soprattutto un populismo sempre più pressante, che usa come strumento politico ed elettorale il timore di un'immigrazione in massa dal Mediterraneo meridionale. Così, il populismo europeo – e italiano in particolare – ha creato uno zoccolo duro di *consumatori consenzienti*, che fronteggia ora con ostilità le società islamico-mediterranee; esse invece hanno creato masse di *consenzienti non consumatori*, che dell'Occidente ambiscono più i modelli di consumo che quelli di democrazia. In questo clima, alla democrazia parlamentare potrebbe sostituirsi la democrazia autoritaria (o bonapartista), regime quanto mai vario, come dimostra qualche esempio bibliografico¹. Un altro rischio è che le società islamico-mediterranee optino per il modello populista europeo. Anche qui potrebbe verificarsi un parallelismo con il 1989 europeo, quando gli Stati dell'Est si ribellarono in nome della democrazia, ma importarono subito quanto di peggio aveva prodotto il capitalismo.

Libertà di coscienza e libertà di religione nella nuova costituzione del Marocco del 2011

Una prima conseguenza giuridica della "primavera araba" è stata la preparazione di un progetto di costituzione del regno del Marocco, mirante ad anticipare e quindi a depotenziare le sommosse che già travagliavano gli altri Stati arabi del Mediterraneo. Nella prima bozza era prevista la libertà religiosa: "In linea di principio, la nuova Costituzione affermava che «l'Islam è la religione di Stato, però la libertà di fede è garantita per legge». Alla fine, il testo non incluse questa disposizione a causa della resistenza degli islamisti". Di conseguenza, "il Marocco sarà uno «Stato mussulmano»: affermazione dovuta alla pressione degli islamisti del Partito Giustizia e Sviluppo, che minacciavano di fare una campagna per il «no» nel referendum, se la costituzione avesse sancito la «libertà di coscienza». Il Partito Giustizia e Sviluppo temeva le «conseguenze di questa disposizione sulla nostra identità islamica», secondo l'affermazione del segretario generale di questo raggruppamento. L'idea che i laici potessero infrangere il digiuno in pubblico durante il Ramadan o che la libertà sessuale o l'omosessualità si convertissero in una pratica «banale e pubblica» scandalizza gli islamisti².

Il progetto così rivisto venne sottoposto a referendum costituzionale il 1° luglio 2011 ed approvato con una schiacciante maggioranza. In questo testo "riformista" l'Islam è presente con forza e pone quindi in concreto l'irrisolto problema della libertà di coscienza, di cui si è già parlato in generale. Qui di seguito vengono proposti, nel testo francese, gli articoli della costituzione marocchina che richiamano direttamente la religione islamica, mettendo in corsivo i passi su cui concentrare l'attenzione. I diritti umani e le libertà fondamentali vengono trattati con grande cautela e non senza ambiguità, ed è quindi possibile che il testo in arabo presenti le stesse difficoltà linguistiche già esposte a proposito della libertà di religione (cfr. § 8).

“
Il progetto così rivisto venne sottoposto a referendum costituzionale il 1° luglio 2011 ed approvato con una schiacciante maggioranza. In questo testo "riformista" l'Islam è presente con forza e pone quindi in concreto l'irrisolto problema della libertà di coscienza [...]
”

Il *Preambolo* – che "fa parte integrante della Costituzione" – si richiama al pluralismo etno-culturale del Marocco, ma accorda alla religione islamica una "preminenza", che giuridicamente è vaga (ma che può influenzare l'interpretazione di tutti i testi giuridici di livello infracostituzionale) e che riaffiora successivamente nei punti nodali della costituzione stessa. *État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes araboislamique, amazighe et saharohassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.* Nei riguardi dei trattati internazionali il Marocco annuncia un impegno a sottoscriverli (però

«dans le respect de son identité nationale *im-muable*»), mentre nei riguardi dei diritti umani mostra una benevola propensione: si tratta quindi di dichiarazioni di buona volontà, ma nulla di più.

Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son *attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus*, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

La primazia dell'Islam ritorna inequivocabilmente nell'art. 1: «*La nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique*» e, come già si è visto, «*La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national*» va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance». Resta da vedere, in futuro, quale peso verrà attribuito in concreto all'aspetto «moderato» dell'Islam e ai «desseins tolérants de l'Islam» (art. 3).

Fondamentale è l'art. 3: «*L'Islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes*». Esso garantisce la libertà di culto (ma non di religione) e rende l'Islam religione di Stato: con questo articolo il Marocco si dichiara univocamente Stato confessionale. A differenza della precedente costituzione, il Re del Marocco diviene anche il capo religioso dello Stato e dirige gli enti da cui dipende l'applicazione del diritto islamico:

Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions qu'Il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi, et ce sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir. Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article (art. 3).

Poiché il Marocco si presenta ora come una monarchia costituzionale, la nuova costituzione regola la formazione dei partiti politici nell'art. 7, ma ne limita l'attività in funzione della religione islamica.

Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l'Homme. *Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane*, au régime monarchique, aux principes consti-

tutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume.

L'immunità parlamentare viene meno se il voto o l'opinione mette in discussione l'Islam o la monarchia.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi (art. 64).

Infine, la natura di Stato confessionale viene resa immutabile dall'art. 175:

Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'Etat, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.

Come primo commento a questa costituzione, in attesa di studi più approfonditi, possono valere le osservazioni formulate già prima del referendum, poiché da esso il progetto della costituzione uscì invariato. «Il Monarca perde il suo carattere «sacro» e sarà solo inviolabile, come il Capo dello Stato spagnolo. Continuerà a insignirsi del titolo

di Protettore dei Credenti, cioè di capo spirituale dei musulmani. I temi religiosi continueranno ad essere di sua esclusiva competenza». Benché l'Islam sia la religione dello Stato (art. 3), l'art. 41 della Costituzione stabilisce che il re «è il garante della libertà dell'esercizio della religione». Così «il Marocco conferma il suo riconoscimento della libertà di culto, ma non della libertà di coscienza, il che ad esempio impedisce a un musulmano di cambiare religione»³.

La nuova costituzione del Marocco contiene numerose aperture che non è qui possibile esaminare e va quindi valutata con benevolente attenzione; essa però conferma la preclusione alla libertà di religione in un contesto statale islamico.

In Libia, con la fine della guerra civile, si porrà un problema analogo, perché – non appena i ribelli prospettarono l'emanazione di una nuova costituzione verso il 2013 – i gruppi islamici fecero subito sentire la loro voce⁴, per indirizzare la Libia verso una forma istituzionale con l'Islam come religione di Stato e la *sharia* come sistema giuridico. È troppo presto per fare previsioni, ma prima o poi bisognerà rispondere a questo interrogativo: una repubblica islamica può essere considerata anche democratica? Sino a che punto una democrazia autoritaria è equiparabile a una democrazia parlamentare? Per ora, queste domande restano senza risposta. ■

Notas

¹ In ordine cronologico: Gerhard Leibholz (ed.), *La dissoluzione della democrazia liberale in Germania e la forma di Stato autoritaria*, Milano 1996 (l'originale tedesco è del 1933); Guido Quazza (ed.), *Germania federale ed Europa: l'ombra della democrazia autoritaria*, Torino 1978; Luigi Ferrajoli – Danilo Zolo, *Democrazia autoritaria e capitalismo maturo*, Milano 1978; Mauro Volpi, *La democrazia autoritaria: forma di governo bonapartista e 5.^a Repubblica francese*, Bologna 1979; Fausto Bertinotti, *Democrazia autoritaria*, Datanews, Roma 1992; Antonio Gibelli, *Berlusconi passato alla storia. L'Italia nell'era della democrazia autoritaria*, Roma 2010. Cfr. anche Edson Luis de Almeida Teles, *Brasil e África do Sul: os paradoxos da democracia. Memória política em democracias com herança autoritária*; *Brazil and South Africa: the democracy's paradoxes – political memory in democracies with authori-*

tarian legacy, Publisher: 2007 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP.

² «ABC», 18 de junio de 2011, p. 30.

³ «El País», 18 de junio de 2011, p. 2.

⁴ Le attuali vicende della Libia mi riportano a uno dei miei primi studi: Mario G. Losano, *Libia 1970. Materiali sui rapporti fra ideologia ed economia nel terzo mondo*. Corso di filosofia politica, Università di Milano. Anno Accademico 1969-70, Cooperativa Libreria Università Torinese, Torino 1970, II-159 pp. Cfr. inoltre Burchard Brentjies (Hrsg.), *Libyen in Vergangenheit und Gegenwart*, Martin-Luther-Universität, Halle (Saale) 1979, 145 pp. (Materialien einer wissenschaftlichen Arbeitstagung aus Anlass des 10. Jahrestages der libyschen Revolution 1969); Angelo Del Boca, *Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi*, Laterza, Roma – Bari 1988.